



# COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Determina N. 261 del 17/09/2018

AREA TECNICA

Area Tecnica

**Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BACINO ARTIFICIALE PER PESCA SPORTIVA “LAGHI ELENA” E LOCALI ANNESSI, SITO IN PIAZZA DELLO SPORT, BOMPORTO (MO). RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 196 DEL 16/07/2018.**

## il Responsabile dell'Area

Visti

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
- il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti);
- il vigente Codice di comportamento;
- il decreto sindacale prot. n. 1628 del 01.02.2018 con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile all'ing. Pasquale Lo Fiego per l'area tecnica;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;

Richiamato altresì il proprio precedente atto n. 196 del 16/07/2018 avente oggetto “Affidamento in concessione della gestione del bacino artificiale per pesca sportiva “Laghi Elena” e locali annessi, sito in Piazza dello Sport, Bomporto (MO). Approvazione del capitolato d'oneri e dello schema di contratto, avvio della procedura di scelta del contraente, approvazione avviso indagine di mercato.

CIG 75690734A2” che determinava:

- di approvare il Capitolato d'Oneri e lo Schema di contratto per l'”Affidamento in concessione della gestione del bacino artificiale per pesca sportiva “Laghi Elena” e locali annessi, sito in piazza dello sport, Bomporto (MO)”, redatti dal Responsabile d'Area Tecnica, conservati agli atti;
- di procedere con l'affidamento in concessione della gestione del bacino artificiale per pesca sportiva “Laghi Elena” e locali annessi, sito in piazza dello sport, Bomporto (MO)”
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bomporto;
- di prevedere l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto per un periodo di 3 anni, con opzione di rinnovo automatico per altri 3 (tre) anni alla scadenza, con rinnovo

- tacito alla scadenza di 1 (uno) anno per permettere, senza interruzione del servizio, lo svolgimento delle procedure di selezione del nuovo soggetto gestore;
- di dare atto che il valore stimato del contratto è pari a 210.000,00 euro;
  - di prevedere un canone annuo di € 5.000,00, al netto dell'aumento offerto dal concessionario in sede di offerta di gara, a favore dell'Amministrazione Comunale, da versare in due rate semestrali anticipate;
  - di prevedere, in alternativa al pagamento di tutto o parte del canone annuo, lo svolgimento da parte del concessionario del servizio di manutenzione del parco della Aquile Randagie, situato immediatamente a sud dei Laghi Elena, su una superficie di circa 3 ettari;
  - di approvare il ricorso a procedura negoziata per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 56/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati tramite indagine di mercato, secondo le modalità e i termini definiti dalla Linea Guida ANAC n. 4;
  - di approvare l'Avviso di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, che viene allegato alla presente determinazione quale parte integrante, formale e sostanziale;
  - di stabilire che l'avviso anzidetto e il relativo modello d'istanza saranno pubblicati sul profilo istituzionali del Comune di Bomporto, nella sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi e contratti-Avvvisi pubblici-Bandi ed esiti di gare d'appalto", nonché all'Albo Pretorio on-line, per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi;
  - di approvare l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base della ponderazione e secondo le modalità e i criteri specificati nel capitolato d'oneri;
  - di prevedere la possibilità di partecipazione alla gara per i seguenti soggetti:
    1. Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche costituite in una delle forme di cui all'articolo 90, comma 17, della Legge n. 289/2002, che siano iscritte al registro del Coni per il riconoscimento a fini sportivi, o che siano iscritte nei registri delle associazioni sportive di cui all'art. 4 della Legge della Regione Emilia- Romagna n. 34/2002;
    2. Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
    3. Consorzi di Associazioni/Società sportive.
    4. Società Sportive di capitali e/o di gestione impianti;
    5. Soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
  - di dare atto che il successivo contratto d'appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
  - di dare mandato al "Servizio Unificato Appalti e Informatica dell'Unione Comuni del Sorbara", Centrale Unica di Committenza, di provvedere all'indizione della gara per l'affidamento della concessione del servizio in parola con le modalità sopra stabilite, in base all'elenco degli operatori economici che sarà trasmesso dal Responsabile di Area competente, previo individuazione delle medesime in linea al disposto della Determinazione AVCP n. 2 del 06/04/2011;
  - di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa.

Ritenuto opportuno, al fine di meglio precisare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i termini della durata contrattuale in riferimento alle condizioni per il rinnovo e la proroga del contratto, di rettificare e integrare la propria precedente determina n. 196 del 16/07/2018, sostituendo nel dispositivo la dicitura:

- di prevedere l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto per un periodo di 3 anni, con opzione di rinnovo automatico per altri 3 (tre) anni alla scadenza, con rinnovo tacito alla scadenza di 1 (uno) anno per permettere, senza interruzione del servizio, lo svolgimento delle procedure di selezione del nuovo soggetto gestore;

con la seguente dicitura:

- di prevedere l'affidamento della concessione del servizio dell'impianto per un periodo di tre anni dalla data di stipula del contratto tra le parti; di prevedere la possibilità di rinnovo del contratto per eguale periodo, qualora ricorrano le condizioni e previo atto espresso della stazione appaltante; di prevedere altresì la proroga tecnica alla scadenza del contratto per un periodo massimo di 1(uno) anno, senza interruzione del servizio, alle stesse condizioni e patti, per consentire lo svolgimento delle procedure di selezione del nuovo gestore;

Considerato che la rettifica e integrazione proposta non modifica le condizioni e gli esiti nell'indagine di mercato svolta per la procedura in oggetto;

Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile dell’Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Dato atto altresì

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Responsabile d’Area competente;

## DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati,

- di rettificare e integrare la determinazione n. 196 del 16/07/2018 avente oggetto “Affidamento in concessione della gestione del bacino artificiale per pesca sportiva “Laghi Elena” e locali annessi, sito in Piazza dello Sport, Bomporto (MO). Approvazione del capitolato d'oneri e dello schema di contratto, avvio della procedura di scelta del contraente, approvazione avviso indagine di mercato. CIG 75690734A2”, al fine di meglio precisare, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i termini della durata contrattuale in riferimento alle condizioni per il rinnovo e la proroga del contratto;
- di sostituire nel dispositivo della determinazione n. 196 del 16/07/2018 la dicitura “di prevedere l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto per un periodo di 3 anni, con opzione di rinnovo automatico per altri 3 (tre) anni alla scadenza, con rinnovo tacito alla scadenza di 1 (uno) anno per permettere, senza interruzione del servizio, lo svolgimento delle procedure di selezione del nuovo soggetto gestore” con la seguente dicitura “di prevedere l'affidamento della concessione del servizio dell'impianto per un periodo di tre anni dalla data di stipula del contratto tra le parti; di prevedere la possibilità di rinnovo del contratto per eguale periodo, qualora ricorrano le condizioni e previo atto espresso della stazione appaltante; di prevedere altresì la proroga tecnica alla scadenza del contratto per un periodo massimo di 1(uno) anno, senza interruzione del servizio, alle stesse condizioni e patti, per consentire lo svolgimento delle procedure di selezione del nuovo gestore”;

- di adeguare in tal senso il contenuto del Capitolato d'Oneri e dello Schema di Contratto conservati agli atti;  
di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione n. 196 del 16/07/2018.

**il Responsabile dell'Area  
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane  
S.p.A.  
Sottoscritto digitalmente**